

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - Costituzione

È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, denominata

**"GRUPPO DI AZIONE LOCALE - GAL XXXXXX, SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

siglabile in **"G.A.L. xxxxx, Soc. Coop. a r.l."**, che adotta le norme della società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale e amministrativa in LOVERE (BG).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie che potrà avvenire unicamente in uno dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Valle Seriana o della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi o della Comunità Montana Valle di Scalve

ART. 3 - Durata

La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recesso dei soci.

ART. 4 - Scopi

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La società, senza diretto scopo di lucro, in coerenza con le finalità istituzionali, ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER e lo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento della relativa Strategia di Sviluppo Locale attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita economica sociale e culturale.

L'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i quali il PSL (Piano di sviluppo locale)/SSL (Strategia di Sviluppo locale) ha previsto specifiche azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, che in una qualche misura possono creare ricadute positive e virtuose. In particolare, l'attività sociale sarà riferita:

- al settore primario, inteso quale attività economica produttrice di beni agroalimentari e come strumento capace di concorrere al mantenimento e alla valorizzazione ambientale;
- all'animazione del sistema sociale-culturale del mondo rurale;
- alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali con specifico riferimento a quelle agroalimentari e artigianali tipiche e che sono determinate da specifiche abilità o risorse locali ad eccezione dei prodotti tipici e marchi esistenti registrati all'atto della costituzione della presente società;
- allo sviluppo di servizi, anche di natura telematica, che favoriscano e facilitino la comunicazione e la partecipazione sociale a uno sviluppo integrato;

- alla promozione ed al sostegno di studi, consulenze, ricerche che indaghino il mercato e definiscano il campo delle opportunità economiche e di sviluppo in cui le attività locali, ancorché rinnovate e riorganizzate possano proficuamente inserirsi.
- ad attività volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- ad attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale per attività connesse agli scopi sociali;
- alla ricerca e diffusione delle tradizioni storiche, culturali e antropologiche del territorio;
- alla promozione dello sviluppo turistico, agriturismo e dell'accoglienza in genere delle zone rurali;
- al sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali, del terziario e industriali;
- all'attivazione e sostegno ai processi di filiera;
- ad attività di ricerche di mercato, studi fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- al recupero e valorizzazione del territorio attraverso la prevenzione dall'inquinamento;
- alla formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di lavoro operanti sul territorio.

La società si riserva la possibilità di delegare a soggetti terzi l'attuazione di singoli interventi o di parti d'intervento.

Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL/SSL e potrà rappresentare i soci limitatamente per le attività ad essi direttamente riferibili.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (con esclusione delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e alle società di intermediazione mobiliare), compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio. Nello svolgimento delle proprie attività, alla società competono le responsabilità, i compiti e gli obblighi previsti dal PSR e, in generale, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In particolare, il GAL, in quanto soggetto che elabora ed attua una Strategia di sviluppo di tipo partecipativo, svolge i seguenti compiti:

- sviluppa le capacità degli operatori locali di elaborare ed attuare operazioni;
- redige una procedura e individua criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun gruppo di interesse controlli il processo decisionale come meglio dettagliato nel Regolamento interno predisposto ai sensi del successivo art.30.
- prepara e pubblica gli inviti a presentare proposte;
- seleziona le operazioni e fissa l'importo del sostegno;
- presenta le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- sorveglia i processi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
- valuta l'attuazione della strategia.

La società può svolgere attività ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla gestione ed attuazione del PSL/SSL, anche finanziate con forme e/o fondi diversi; a tal fine potrà estendere la propria partecipazione in territori

diversi dall'area leader e potrà partecipare ad altre politiche e programmi finanziati con Fondi SIE, nazionali, regionali e locali.

In generale il GAL promuove progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali ad innalzare gli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione.

In ogni caso il GAL dovrà garantire una corretta gestione e rendicontazione dei costi, garantendo la separazione del piano dei costi e distinguendo chiaramente, le attività leader/extra leader, nonché le attività che esercita in quanto beneficiario e/o attuatore delle operazioni.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

A tale scopo la Cooperativa potrà progettare, sviluppare, gestire e sostenere azioni tecniche e scientifiche in campo economico, sociale, culturale e formativo.

La Cooperativa potrà promuovere l'organizzazione di studi progetti e ricerche anche di mercato, di piani promozionali ed economici, per favorire lo sviluppo qualitativo ed economico delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo nelle sue varie forme ed espressioni di offerta.

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa potrà altresì:

- a) intraprendere ogni qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere;
- b) assumere e concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;
- c) svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa e formativa, per realizzare lo scopo sociale, oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo l'occupazione soprattutto giovanile e femminile;
- d) assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo, nonché partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione, costituiti o costituendi e svolgere ogni altra attività di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta dal Comitato Direttivo o dall'Organo Amministrativo utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, nonché la concessione di ipoteche anche a favore di terzi;
- e) gestire strutture per la promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività della società.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito;
- 4) promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni;
- 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà operare con terzi.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 2522 c.c.

Nel rispetto del principio di inclusione possono assumere la qualifica di Soci le società, gli enti e associazioni private, gli enti pubblici territoriali, gli enti locali, in forma singola o associata nelle forme di legge, gli enti di diritto pubblico, le Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, Enti di ricerca, Fondazioni, associazioni culturali e ambientali, gli operatori economici e sociali, Imprese, Organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo e in settori di riferimento della Cooperativa..

Non possono essere soci i soggetti che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

La cooperativa, per quanto consentito dalle vigenti leggi, dovrà mantenere all'interno della compagine sociale, una composizione di rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale.

I Soci, all'atto dell'iscrizione a libro soci, sono obbligato al pagamento di una quota una tantum per l'avvio attività (start-up) del GAL che sarà determinata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 – Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle cooperative, delle persone giuridiche o Enti, sottoscritta dal legale rappresentate, dovrà contenere:

- a) la denominazione e la sede legale;
- b) l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

- c) il numero dei soci iscritti;
- d) l'entità della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- e) l'indicazione del Gruppo di interesse a cui il socio appartiene.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dall'art.5 in merito alla composizione della compagine sociale, con obbligo di motivazione, in caso di diniego entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti previsti.

ART. 7 - Adempimenti nuovi soci

Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale e tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, può determinare una quota di ingresso che il nuovo socio è tenuto a versare unitamente all'intero importo del capitale sottoscritto.

Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra. Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario. Trascorso un mese dalla data stabilita senza che siano stati effettuati i versamenti previsti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto sottoscritto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata.

ART. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 9 - Perdita della qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso nonchè consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società

ART. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
 - c) svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
 - d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 30, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 - e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 11 - Rimborso delle quote di partecipazione

La liquidazione della partecipazione del Socio receduto, escluso o suoi aventi causa ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della partecipazione sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dal valore nominale minimo di euro 400,00 (quattrocento virgola zero);

- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.15;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società.
- f) dal fondo per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come previsto dall'articolo 4 della legge 59/92.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti della quota di partecipazione da ciascuno sottoscritta.

ART. 13 - Cessione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 15 - Bilancio annuale - Ristorno

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così, ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;
- f) in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto al precedente punto b).

Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci.

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio;
- mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 16 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Il GAL, attraverso i propri organi, assicura che la compagine societaria sia composta da rappresentanti degli interessi socio-economici, sia pubblici che privati, e che nessuno gruppo di interesse controlli il processo decisionale.

Al fine di favorire una efficace ed efficiente attuazione della SSL e del relativo PSL, il GAL si dota di una struttura tecnica, amministrativa e finanziaria adeguata ai compiti ed alle attività che intende svolgere, soprattutto in conformità alle prescrizioni minime contemplate dalla normativa comunitaria in attuazione delle attività Leader. Nel Regolamento interno devono essere indicate le figure minime necessarie ed i compiti spettanti a ciascuna di esse.

In linea generale, il GAL adotta tutte le misure necessarie ed opportune in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e conflitto di interessi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, provvedendo a definirle in maniera dettagliata nel Regolamento interno.

A) ASSEMBLEA

ART. 17 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno 120 (centoventi) giorni alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dall'Organo di controllo.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 18 - Competenze dell'assemblea

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla loro nomina e revoca;
- c) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01, il regolamento elettorale e gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) determina gli obiettivi di sviluppo della strategia/piano di sviluppo locale e ne approva i contenuti e il piano economico/finanziario;

- m) approva il piano di attuazione della strategia e il relativo cronogramma, demandando al Consiglio di amministrazione gli atti conseguenti per la realizzazione;
- n) approva eventuali modifiche alla strategia di sviluppo locale o al piano di attuazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

ART. 19 - Assemblea in Video conferenza

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 20 - Svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto per socio.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ART. 21 - Validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, oppure sullo scioglimento anticipato, sull'approvazione della strategia di sviluppo locale e del piano di attuazione e su eventuali loro modifiche, per le quali tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno metà dei voti di tutti i soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 a 8 (da quattro a otto) membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice-Presidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Fermi restando i limiti di legge e di statuto, la candidatura e l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà disciplinata da un Regolamento Elettorale che dovrà consentire la rappresentatività all'interno dell'Organo di Gestione dei diversi interessi del territorio, senza che vi sia la possibilità per un gruppo di interesse si controllare il processo decisionale.

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione un Consigliere designato dallo stesso Consiglio.

ART. 23 - Durata in carica

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni. Il loro incarico è gratuito ed essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, ivi compreso il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile ed amministrativa, secondo i limiti e le modalità stabilite dall'assemblea.

ART. 24 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, o altra analoga modalità che assicuri la tempestiva informazione ai consiglieri e la prova dell'avvenuta ricezione, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni dovranno essere adottate con il voto favorevole del 50% più uno dei consiglieri in carica. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Le assemblee possono svolgersi in videoconferenza nel rispetto delle condizioni previste dall'art.19.

ART. 25 – Poteri e compensi

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme repute idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche nei limiti dell'ammontare determinato dall'Assemblea.

ART. 26 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ART. 27 - Presidente, potere di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

C) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 28 - Composizione, durata

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore legale, nel qual caso la funzione di controllo legale dei conti viene attribuita a quest'ultimo.

Anche in mancanza dell'organo di controllo, con decisione dei soci può essere nominato un revisore legale cui viene attribuita la funzione di revisione legale dei conti ai sensi di legge.

ART. 29 - Adunanza dell'Organo di Controllo

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 30 - Regolamento interno

Al fine di garantire la trasparenza di tutti i procedimenti decisionali a garanzia dell'osservanza delle disposizioni comunitarie e regionali in merito alla gestione dei programmi LEADER, il GAL si dota di uno o più regolamenti interni, che dovranno essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni. Tali regolamenti si pongono nella prospettiva di dare certezza e trasparenza alle attività del partenariato in conformità di quanto previsto dallo Statuto sociale e nel pieno recepimento delle norme e delle direttive regionali, nazionali e comunitarie in materia nonché dal Programma di Sviluppo Rurale.

I Regolamenti disciplinano il funzionamento del GAL definendo le procedure e i criteri che garantiscano che nessun gruppo di interesse controlli il processo decisionale, le modalità organizzative, le procedure interne, le modalità per assicurare la trasparenza, il coinvolgimento della popolazione e dei diversi portatori di interesse, i compiti e le responsabilità dei soci degli organi di governo del GAL, i compiti e le responsabilità della struttura tecnica e operativa del GAL, le modalità di gestione dei conflitti d'interesse, le procedure di archiviazione e la tracciabilità dei documenti.

L'approvazione iniziale e la modifica dei Regolamenti avverrà con il voto favorevole del 50% più uno dei soci con l'eccezione del Regolamento elettorale che dovrà essere modificato con il voto favorevole del 75% più uno dei soci.

ART. 31 - SCIoglimento DELLA SOCIETA

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

ART. 32 - CONTROVERSIE

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al punto successivo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Componente l'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

(Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

ART. 33

REQUISITI MUTUALISTICI. PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

ART. 34

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

BOZZA